



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°32 del 28/08/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 27 agosto 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

2) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARLO MASSI, TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 19-20 PER LA USD TOR DI QUINTO NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE IN RELAZIONE ALL'ART.66 DELLE N.O.I.F. E LA SOCIETÀ USD TOR DI QUINTO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di applicare ai deferiti le sanzioni concordate di euro 333,34 di ammenda per la società USD Tor di Quinto e di giorni 40 di inibizione per il dirigente Massi Carlo, ai sensi dell'art.127 C.G.S..

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

3) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. IL SIG. CUCUNATO PIERO FRANCO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRINO C5 VILLAGE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E LA SOCIETÀ A.S.D. TORRINO C5 VILLAGE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l'effetto, di irrogare al sig. Cucunato Piero Franco l'inibizione per mesi due ed alla società ASD Torino C5 Village l'ammenda di euro 200,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

4) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO RANDOLFI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. FEDERICO GORDIANI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. MARCO DOFFIZI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DEL SIG. GIANCARLO GABALLO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l'effetto, di irrogare ai sigg. Doffizi Marco, Gaballo Giancarlo, Gordiani Federico e Randolfi Marco l'inibizione per mesi due ed alla società A.S.D. Nuova Spes Poli l'ammenda di euro 300,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

5) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MATTIA PETRICCA, CALCIATORE TESSERATO NELLA STAGIONE 2018/2019 PER LA ASD TIVOLI CALCIO 1919, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, NONCHÉ DELL'OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.25, COMMA 9 DEL VIGENTE C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente

DELIBERA

Di applicare al sig. Petricca Mattia la squalifica per n.2 giornate, concordata ai sensi dell'art.127 del C.G.S..

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

6) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARNAROLI NELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL VIGENTE C.G.S., NONCHÉ DELL'ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E DEL SIG. SANTOSUOSSO LORENZO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL VIGENTE C.G.S., NONCHÉ DELL'ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL VIGENTE C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere tutti i deferiti dagli addebiti loro ascritti.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

7) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIETRO ROSSI, PRESIDENTE DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S. 2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART.4, CO. 1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA, E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. ORLANDO BERNARDINI, DIRIGENTE-DIRETTORE TECNICO DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S. 2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART.4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. SIMONE GRANATI, DIRIGENTE DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S. 2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART. 4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17 CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MARCO GIULI, SEGRETARIO DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S.2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART. 4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F. E DEL SIG. ANDREA RANALDI, DIRIGENTE-ALLENATORE DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S.2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART.4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA A.S.D. POL. PIAN DUE TORRI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART.6, CO. 1 E 2 DEL VIGENTE C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte i sigg. Rossi Pietro e Ranaldi Andrea e, per l'effetto, di irrogare agli stessi la sanzione dell'inibizione di mesi tre nonché di comminare alla società A.S.D. Pol. Pian Due Torri l'ammenda di euro 500,00.

Di prosciogliere altresì i restanti dirigenti deferiti.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 28 agosto 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli